

## Enasarco, sottoscritta convenzione per lo scambio dati con Inps

**Potrà contribuire a «scovare» le mandanti che non versano i contributi**

**F**ondazione Enasarco e Inps hanno sottoscritto nel mese di febbraio una convenzione per favorire l'attività di vigilanza ispettiva svolta da entrambi gli enti previdenziali, attraverso un reciproco scambio di dati e informazioni circa le iscrizioni, nei rispettivi archivi, dei soggetti tenuti al versamento.

La convenzione che ha durata triennale si pone come obiettivo il rafforzamento dell'attività ispettiva svolta dalla Fondazione, e potrà contribuire a far emergere quelle situazioni di irregolarità in cui le mandanti non rispettano l'obbligo del versamento dei contributi a favore dei lavoratori e dei collaboratori. ■

### In questo numero

- Enasarco, sottoscritta convenzione per lo scambio dati con Inps
- Imprese in contabilità semplificata
- Invariati Minimali contributivi e Massimali provvigionali per il 2017
- Notizie dall'Enasarco
- Enasarco: contributo sanitario agenti over 75. Giustizia è fatta!
- Risposte in breve sulle pensioni
- Soggiorni termali, scadenza 15 aprile
- Rubrica Legale

*Nuove regole dal 2017 per imprese individuali e società di persone*

### Imprese in contabilità semplificata

**Il reddito d'impresa si determina applicando il principio di cassa**

A partire dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'Irap delle imprese in contabilità semplificata.

Tale regime sarà quello «naturale» per le imprese minori. Sono escluse le imprese che si avvalgono del regime Forfettario.

I requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata in termini di ricavi sono confermati in 400.000 euro per le imprese ...

*segue a pag. 2*

### Invariati Minimali contributivi e Massimali provvigionali per il 2017

Gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2017 sono rimasti invariati e rimangono quindi determinati nella misura già stabilita per l'anno 2016, pertanto:

#### Agente plurimandatario

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.000 euro (con previsione quindi di un **contributo massimo per ciascun mandato pari a 3.887,50 euro**);
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 418 euro.

#### Agente monomandatario

- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.500 euro (**contributo massimo pari 5.831,25 euro**);
- il minimale contributivo annuo è pari a 836 euro.

Per comodità riportiamo il seguente specchietto illustrativo:

	Plurimandatari	Monomandatari
<b>Minimale contributivo</b>	€ 418,00	€ 836,00
<b>Massimale provvigionale</b>	€ 25.000,00	€ 37.500,00



“C'è un altro modo  
per **pianificare**  
il Tuo Lavoro  
quotidiano...”



**soluzione agenti**

Software per Agenti di Commercio

**SCOPRI LA PROMOZIONE >**

# Imprese in contabilità semplificata

## Il reddito d'impresa si determina applicando il principio di cassa

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista Consulente Federagenti —

**A** partire dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'Irap delle imprese in contabilità semplificata.

Tale regime sarà quello «naturale» per le imprese minori. Sono escluse le imprese che si avvalgono del regime Forfettario.

I requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata in termini di ricavi sono confermati in 400.000 euro per le imprese con oggetto prestazioni di servizi ed in euro 700.000 per imprese esercenti altre attività. Il regime si estende di anno in anno, senza necessità di particolari formalità, se i limiti sopra descritti non vengono superati.

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi possono usufruire del regime di contabilità semplificata gli imprenditori persone fisiche e le società di persone (rimane quindi la preclusione per le società di capitali).

Il reddito d'impresa si calcola come differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso.

Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti.

Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze, ma nel primo anno di ap-

plicazione del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell'anno precedente.

Criterianaloghi si applicano anche ai fini dell'IRAP.

Come già accennato, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP sarà determinata a partire dal periodo d'imposta 2017 in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.

Gli obblighi contabili consistono nell'annotazione dei ricavi che avviene cronologicamente, nell'apposito registro, per ciascun incasso, riportando l'importo, le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento nonché gli estremi della fattura o di altro documento contabile eventualmente emesso.

Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.


Pertanto, contabilmente, i registri contabili sono costituiti da:

- nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti andranno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento;
- registri iva;
- registro dei beni ammortizzabili;
- libro del lavoro (se necessario).

In luogo dell'istituzione dei registri cronologici, possono essere tenuti soltanto i registri Iva «integrati», annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell'anno di registrazione, unicamente il loro importo complessivo con l'indicazione delle relative fatture (cui seguirà l'annotazione

analitica nell'anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento).

In aggiunta a tali registri IVA integrati, occorrerà tenere il registro dei beni ammortizzabili ed il libro del lavoro, se necessario.



Si fa presente che vi è una terza possibilità consistente nella tenuta dei registri IVA nei quali opera la presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione su tali registri. Anche in questo caso, oltre ai registri IVA, occorrerà tenere il registro dei beni ammortizzabili ed il libro del lavoro, se necessario.

In considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta, nei periodi di entrata o di uscita dal regime di cassa, le nuove disposizioni stabiliscono che:

a) il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove regole (dall'anno 2017), deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio di competenza;

b) i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nelle determinazioni degli anni successivi.

Tenuto conto di tutto quanto sopra affermato riguardo al cambiamento dal regime di competenza al regime di cassa, diventa fondamentale indicare nella documentazione le date di incasso o di pagamento. ■

# Hai problemi con la mandante?

## Trova la ns. sede più vicina su

# www.federagenti.org

# Notizie dall'Enasarco

a cura della **Redazione**

**D**iamo il via da questo numero alla nuova rubrica «Notizie dall'Enasarco» per aggiornare tutti i colleghi, iscritte non, di quello che accade all'interno della Fondazione. Come anticipato nella campagna elettorale, che ha visto la compagine guidata dalla Federagenti ottenere il consenso da più di 8.000 colleghi, uno dei nostri obiettivi era quello di dare maggiori informazioni e rendere la Fondazione più trasparente e partecipata, non attraverso facili slogan ma tramite fatti concreti. Auspichiamo che questa rubrica non solo ci aiuti nell'intento, ma convinca anche le altre associazioni di categoria a fare altrettanto.

## Enasarco: oggi parliamo di... investimenti

In quest'ultimo periodo molto si è scritto sui giornali in relazione agli investimenti Enasarco, in particolare di quello nel fondo «Sorgente», effettuato diversi anni addietro e per alcune centinaia di milioni di Euro.

Sempre in relazione agli investimenti, la Fondazione ha recentemente deciso di adottare una strategia con «meno finanza e più economia reale», maggiormente rivolta a finanziare le infrastrutture del nostro Paese e le imprese italiane.

I rappresentanti della Federagenti all'interno del CdA Enasarco – eletti nella lista «Adesso basta» – hanno chiesto ufficialmente che vengano privilegiate le aziende italiane operanti attraverso una rete di agenti che abbiano importanti margini di crescita, perché se ne tragga un vantaggio le mandanti ne abbiamo un sicuro beneficio anche noi agenti.

Non solo, dovrà trattarsi di aziende con prospettive di consolidamento economico e meritevoli da un punto di vista etico, nel senso che paghino regolarmente le provvigioni alla propria rete commerciale, che versino alle scadenze il FIRR all'Enasarco, che non sfruttino formule contrattuali singolari per evitare di pagare i contributi dovuti, il cui fatturato sia per la maggior parte derivante dall'attività della rete commerciale e non – tanto per fare un esempio – dal commercio elettronico o da altre formule di business che tendano a sostituire la figura dell'agente e rappresentante di commercio.

I rappresentanti della Federagenti vigileranno affinché questa impostazione sia rispettata, per evitare che i soldi degli agenti vadano ad esempio ad imprese alle soglie del fallimento oppure ad aziende poco «convincenti», perché non vogliamo certo sostituirci alla logica assistenzialista che il nostro Paese ha avuto negli ultimi anni che non ha prodotto alcun risultato, anzi.

Perché questi soldi sono solo degli agenti e di nessun altro!

## Corsi di aggiornamento finanziati al 50%

La Fondazione Enasarco ha deliberato lo scorso 1° febbraio di stanziare 1,5 mln/€ per l'aggiornamento professionale della categoria, attraverso corsi erogati da scuole di formazione ed università su materie inerenti la professione. I nostri rappresentanti all'interno del CdA sono impegnati per garantire la massima trasparenza e correttezza delle procedure, sia per quanto riguarda l'accreditamento delle scuole di formazione, che in relazione alle modalità di partecipazione degli iscritti all'ente. Il meccanismo prevede il rimborso del 50% delle spese sostenute e comunque fino a un massimo di € 1.000/anno per la frequenza a corsi tenuti in aula (non a distanza). Nella convinzione che l'aggiornamento professionale sia oggi più che mai fattore chiave nell'attività di intermediazione, auspichiamo che in un futuro quanto mai prossimo possa essere direttamente la Fondazione a erogare corsi certificati di formazione e aggiornamento, ritenendo che al suo interno ne abbia le competenze necessarie e con ciò attivando apprezzabili risparmi gestionali.

Sarà nostra cura informarvi sulle modalità, termini e condizioni per accedere all'agevolazione, non appena la fondazione emetterà una nota ufficiale in merito. ■

## Enasarco: contributo sanitario agenti over 75. Giustizia è fatta!

La Fondazione ha recentemente deliberato un contributo sanitario straordinario per spese dovute a infortunio, ricovero o spese mediche non coperte dalla polizza assicurativa prevista per gli iscritti all'ente. Spetta agli agenti in attività che abbiano almeno 75 anni di età e che alla data dell'evento abbiano un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo attivo (al 31/12/16) di almeno 3.097,50 euro e un'anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni (di cui 2014, 2015 e 2016 consecutivi, per un totale di 12 trimestri).

L'introduzione di questa misura discende dalla volontà di tutelare anche questi colleghi che altrimenti non avrebbero avuto diritto alla copertura assicurativa prevista per tutti gli altri agenti, e questo non ci sembrava equo. L'importo del contributo erogato è a discrezione della Fondazione, che valuterà, di volta in volta, il singolo caso documentato.


Per ulteriori informazioni sul contributo rivolgetevi alle sedi Federagenti oppure visitate il sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)

**Iscriviti a Federagenti**

chiama il  
Numero Verde

**800.970.976**

**“C'è un altro modo per pianificare  
il Tuo Lavoro quotidiano...”**



## **Soluzione Agenti**

Software Specifico per  
Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

[www.SoluzioneAgenti.IT](http://www.SoluzioneAgenti.IT)

# Risposte in breve sulle pensioni

di **Debora Bruno**

— esperta previdenza Enasarco presso Federagenti Roma —

**D**iseguito pubblichiamo, nella speranza che possano esservi utili, alcune brevi risposte fornite a quesiti che molti agenti ci hanno inviato in tema di pensioni. Ovviamente per una risposta esaustiva e per un quadro certo della vostra situazione previdenziale vi invitiamo a rivolgervi alla sede Federagenti a voi più vicina.

**Domanda:** Sono un agente nato nel maggio del 1953. A fine ottobre del 2018 avrò 65 anni e 35 anni di contributi (Enasarco), se farò domanda per la pensione sarò penalizzato di 1 o 2 anni?

**Risposta:** In forza del regime transitorio in vigore da quest'anno e previsto dall'art. 15 del Regolamento attualmente vigente, se vorrà, a novembre 2018 potrà andare in pensione anticipata con penalizzazione del 5% (1 anno).

**Domanda:** Sono nato i primi di ottobre 1952 e da quanto mi è stato detto dall'Enasarco risultano 23 anni di versamenti alla Fondazione. Da quest'anno ho cessato l'attività di agente e sono attualmente dipendente presso altra azienda. Posso fare richiesta di pensione Enasarco?

**Risposta:** Purtroppo non può fare richiesta, infatti lei potrà andare in pensione solo quando raggiungerà la quota prevista dal Regolamento Enasarco che attualmente è pari a 91 (somma tra età e anzianità contributiva), ma dal prossimo anno diventerà 92.

Quindi, allo stato attuale, non svolgendo più la professione, raggiungerà la quota ad ottobre 2021. A quella data infatti avrà 69 anni che sommati ai 23 (se pieni) di contribuzione le permetteranno di raggiungere la quota richiesta dal Regolamento. Ovviamente potrebbe abbreviare i tempi e maturare prima i requisiti procedendo a effettuare dei versamenti volontari, ma occorrerebbe valutarne la convenienza.

**Domanda:** Sono un agente di commercio, nato il 5 gennaio 1961, iscritto all'Enasarco dal 3 aprile 1983 e tutt'ora in attività. Avendo ampiamente maturato il minimo di vent'anni di con-

tributi alla Fondazione, desidero sapere se è necessario compiere i 67 anni di età per poter ricevere la pensione spettante e per avvalersi della possibilità di non procedere più al versamento delle trattenute previdenziali.

**Risposta:** Per maturare il diritto alla pensione Enasarco, attualmente un agente deve raggiungere quota 91, che diventerà 92 dal 2018 e, come già spiegato, tale quota è data dalla somma dell'anzianità contributiva con quella anagrafica. Nel suo caso lei è molto giovane (ha 56 anni) e non possiamo dirle se nel 2028 (anno in cui raggiungerà il requisito anagrafico attualmente previsto) la soglia anagrafica sarà ancora di 67 anni o sarà stata ulteriormente elevata (essendo legata all'aspettativa di vita).

In ogni caso le rappresentiamo che il versamento dei contributi è sempre obbligatorio sino a quando l'agente continua a svolgere tale attività, indipendentemente dall'aver maturato il minimo contributivo richiesto o addirittura il diritto a pensione.

**Domanda:** Sono un agente in pensione con l'Enasarco da quest'anno e vi chiedo se trasferendomi in Portogallo è possibile ricevere la pensione dalla Fondazione Enasarco esente da imposte Italiane.

**Risposta:** Se si trasferisce all'estero (prendendo la residenza nel nuovo Paese) e trascorre lì almeno 183 giorni l'anno (la metà più un giorno), potrà richiedere che i suoi redditi da pensione le vengano corrisposti dall'ente previdenziale (INPS e/o Enasarco) al lordo per essere poi tassati nel Paese estero di residenza secondo la normativa ivi vigente.

Al momento, per quanto ci risulta la normativa portoghese prevede una esenzione decennale dalle tasse per chi vi si trasferisce, ma ovviamente la invitiamo a chiedere conferma alla ambasciata portoghese in Italia.

**Domanda:** Ho 40 anni di contributi Enasarco al 31.12.2016 e quasi 63 anni, posso andare in pensione?

**Risposta:** Purtroppo non è possibile. Il minimo anagrafico, da quest'anno, per andare in pensione, con l'anticipo di un anno è pari a 65 anni di età. La prima possibilità le si aprirà nel 2019 (dopo il compimento del 65° anno di età), quando,

se vorrà, potrà andare in pensione con 2 anni di anticipo (perché a quella data serviranno 67 anni) e una penalizzazione del 10%.



**Domanda:** Ho 58 anni (a novembre 2016) con 33 anni di contributi Enasarco. Vorrei andare in pensione a fine 2018 con 60 anni e 35 di contributi. Nel caso potrò comunque continuare a svolgere sempre attività di agente?

**Risposta:** Non può andare in pensione nel 2018 (in realtà i requisiti sono insufficienti anche per conseguire la pensione INPS supponendo che lei abbia anche 35 anni di versamenti presso la gestione commercianti).

Se i requisiti rimarranno immutati lei potrà andare in pensione nel 2023 (o successivamente al compimento dei 65 anni con penalizzazione).

Per quanto riguarda il secondo quesito, il conseguimento della pensione Enasarco non è motivo ostativo alla prosecuzione dell'attività lavorativa.

**Domanda:** Come Agente di Commercio ho versato quasi 17 anni di contributi e vorrei capire cosa fare per non perderli ed anzi per ottenere qualche prestazione.

**Risposta:** Per avere risposte sicure e certe occorre conoscere e verificare alcuni dati che non vengono forniti, quindi, di seguito, una risposta di massima:

Da quest'anno per andare in pensione Enasarco è necessario che la somma dei contributi versati e dell'età anagrafica sia pari a 91 (con minimo 66 anni di età e 20 anni di contributi). Nel suo caso con 17 anni di contributi versati, lei non raggiungerà mai uno dei requisiti minimi, quindi l'unica possibilità per non perdere i contributi versati, allo stato, è quello di procedere alla contribuzione volontaria. Attenzione però perché tale richiesta deve essere avanzata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla cessazione dell'attività. Se quindi ha cessato l'attività entro gli ultimi 24 mesi la invitiamo ad effettuare immediatamente la domanda, magari valutando con un nostro consulente l'opportunità dell'operazione. ■

## Soggiorni termali, scadenza 15 aprile

La Fondazione Enasarco ha pubblicato il calendario dei turni e l'elenco delle strutture presenti per quanto riguarda i soggiorni termali.

Per usufruire della convenzione stipulata dalla Fondazione Enasarco è necessario presentare la domanda.

La documentazione per presentare la domanda entro il 15 aprile 2017 (data del timbro postale di spedizione) è disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it) nella sezione «guida soggiorni termali».

Le sedi Federagenti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

# Rubrica Legale

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Sono agente da quasi trent'anni, ma è la prima volta che mi capita di firmare un regolare mandato di agenzia, con tanto di richiamo agli AEC Commercio, e di ricevere la disdetta dall'azienda dopo dodici giorni senza alcun addebito. Ho chiamato allora il titolare che candidamente mi ha detto che a seguito di più approfondite valutazioni si è preferito dare il mandato a una persona più giovane e con meno mandati che sicuramente si impegnerà di più per loro. Quali sono le mie tutele?

**Risposta:** Sicuramente quello dell'azienda non è stato un comportamento cristallino, detto ciò esaminiamo le conseguenze e possibili tutele. Il primo punto da chiarire è quello relativo alla previsione o meno nel contratto di un patto di prova. Se infatti il contratto da lei sottoscritto lo prevedeva, durante tale periodo era facoltà di ciascuna delle parti (sia dell'agente che del preponente) recedere dal contratto senza alcun ulteriore obbligo nei confronti dell'altra parte. Per la precisione il 2° comma dell'art. 2096 del Codice Civile (applicabile anche al contratto di agenzia) prevede che «durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità». Questa è quindi la prima verifica che deve effettuare. Nel caso non fosse presente alcun patto di prova, in base alla disciplina dell'AEC Commercio lei avrebbe avuto diritto a 3 mesi di preavviso, ma il preponente può comunque (ed è sempre stato così) liberarsi recedendo in tronco e pagando l'indennità sostitutiva. Come è noto l'art. 11 dell'AEC Commercio sul punto stabilisce che «ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. (...omissis...) Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso».

Quindi nel suo caso l'indennità di mancato preavviso sarà pari a zero in quanto è commisurata alla media provvigionale dell'agente, media che nel suo caso non c'è in quanto molto probabilmente non solo in questo periodo non le è stato liquidato alcunché (e questo dovrebbe essere quasi certo), ma forse non ha neanche promosso alcun affare per l'azienda. Anche le indennità di fine rapporto dell'agente sono commisurate alle provvigioni percepite nel corso del rapporto quindi se non ci sono stati «guadagni provvigionali» anche le indennità saranno pari a zero. Rimane una sola possibilità e cioè che lei dimostri di aver avuto dal comportamento tenuto dalla preponente un danno economico e chiederne conseguentemente il risarcimento in sede giudiziaria (es. per accettare quel mandato ha rinunciato ad altro mandato per cui era in trattativa con altra azienda, oppure l'azienda le ha chiesto investimenti per far fronte adeguatamente al mandato consistenti in un ufficio più grande o nell'assunzione di collaboratori, ecc...). Ovviamente sul punto la prova deve essere rigorosa. Se ritiene sulla base di quanto sopra esposto di voler approfondire la questione la invitiamo a contattare la sede Federagenti a lei più vicina e fissare un appuntamento con un consulente.

**Domanda:** Sono un agente plurimandatario nel settore dell'edilizia. Vorrei sapere se è legittimo in base al codice o agli Accordi Economici Collettivi, la pretesa di una Azienda Preponente che vorrebbe fornire a noi agenti un tablet con un software preinstallato nel quale annotare quotidianamente le nostre visite alla clientela, i nostri movimenti, i contatti, oltre ovviamente agli ordini che già inseriamo in un altro e distinto software. Mi sembra che così il controllo della Mandante rischi di diventare troppo capillare e quasi assoluto. L'Agente è tenuto a rendicontare quotidianamente alla Mandante la propria attività? E ancor di più è lecito che l'azienda possa sapere sempre dove sono?

**Risposta:** Il rapporto di agenzia esclude ogni e qualsiasi vincolo di dipendenza e subordinazione. L'agente ha (o dovrebbe avere), nello svolgimento della sua attività, la massima autonomia e indipendenza, senza obbligo di orario di lavoro e di itinerari predeterminati, Ovviamente nello svolgimento della sua attività deve attenersi all'osservanza delle direttive e linee generali date dall'azienda in tema di politica commerciale e

di gestione della clientela. Per esempio in linea di massima la richiesta di resoconti periodici (mensili/settimanali) non contrasta con l'autonomia sopra delineata, purché chiaramente prevista nel contratto firmato tra le parti. Se invece viene richiesta successivamente deve essere evidentemente concordata fra le parti.

Venendo all'altro e più delicato aspetto, si deve partire dalla considerazione che l'agente non è un lavoratore dipendente e quindi per lui non è applicabile lo Statuto dei Lavoratori che all'art. 4 regolamenta in maniera molto puntuale l'attività di videosorveglianza (in tale concetto devono rientrare tutte le forme che consentono un qualsiasi controllo a distanza sul dipendente nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa compresa la geolocalizzazione dello stesso) sanzionando duramente l'azienda che effettua tali controlli al di fuori dei casi consentiti.

In ogni caso non pare legittima l'installazione, in un tablet di un software di geolocalizzazione che all'occorrenza non possa essere disattivato dall'agente, in quanto non è immaginabile che nel corso della giornata lo stesso debba essere sempre individuabile dalla azienda preponente che in tal modo porrebbe in essere un controllo fin troppo invasivo della sfera personale del soggetto.

Venendo al caso concreto (a meno che non sussistano rilevanti esigenze da tutelare: es. elevato valore del campionario in custodia all'agente) è nostra opinione che il software fornito dall'azienda debba comunque consentire la possibilità di disattivare la funzione di geolocalizzazione; in ogni caso poi, i dati che l'azienda eventualmente ricaverrebbe dal tablet o dai suoi accessi al portale non potrebbero essere usati (direttamente) per contestare una scarsa o non corretta attività promozionale da lei svolta.

Vista comunque l'estrema specificità della questione, per una assistenza più completa, la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina. ■



Cerchi **Agenti** di  
**Commercio** ?

chiama ora

**800.86.16.16**

**NUOVA SEDE A OLBIA**

Si comunica a **tutti gli iscritti della provincia di Olbia-Tempio** che la sede Federagenti di Olbia si è trasferita in **Via Riu Gadduresu, 2** dove si riceve sempre **previo appuntamento telefonico al 338/3098843.**